

Karl Marx
Corruzione elettorale¹

«New-York Daily Tribune» n. 3552
4 settembre 1852^a

Londra, venerdì, 20 agosto 1852

Poco prima di sciogliersi, l'ultima Camera dei comuni decise di accumulare quante più difficoltà fosse possibile per coloro che si preparavano a subentrarle nel parlamento. Essa votò una legge draconiana contro la corruzione, il peculato, l'intimidazione e i brogli elettorali in genere.

In base a questa legge fu compilato un lungo elenco di domande che si possono porre ai membri candidati o in carica, le più inquisitorie e minuziose che si possa immaginare. Ai candidati si può chiedere sotto vincolo di giuramento di dichiarare chi sono stati i loro agenti elettorali e quali contatti abbiano avuto con loro. Si può chieder loro e costringerli a dichiarare non soltanto che cosa sanno, ma anche che cosa «credono, congetturano e sospettano» circa il denaro speso sia da loro stessi sia da chiunque altro che agisca – con o senza autorizzazione – in loro nome. In una parola, nessun membro del parlamento può superare questa bizzarra prova del fuoco senza correre il rischio di affermare il falso, qualora nutra il benché minimo dubbio che qualcuno sia stato indotto a trasgredire i limiti della legge a suo nome.

Ora, anche supponendo che questa legge accetti implicitamente che i nuovi legislatori si concederanno la stessa libertà dei preti, che credono soltanto in *alcuni* dei Trentanove articoli di fede,² ma che sono costretti a sottoscriverli *tutti*, rimane tuttavia un numero di clausole tale da fare del nuovo parlamento l'assemblea più casta e pura che abbia mai pronunciato discorsi e approvato leggi per i tre regni^b. E accanto alle elezioni generali che seguirono immediatamente, questa legge assicura ai tories la gloria di aver proclamato in teoria, mentre erano al potere, la massima purezza elettorale, mentre in pratica si è assistito alla massima corruzione elettorale possibile.

«Si ha una nuova campagna elettorale e si assiste a uno spettacolo di *corruzio-*

^a Scritto fra il 14 e il 17 agosto. — ^b d'Inghilterra, di Scozia e d'Irlanda